

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- Roma -

Ricorso

per

il sig. **Alessandro OGLIARO** (cod. fisc. GLRLSN89E14L750V), residente in Vercelli, via Terracina n. 50, elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5697, presso l'avv. Francesco Ioppoli (cod. fisc. PPLFNC71S10D969C), rappresentato e difeso dall'avv. Teodosio Pafundi (cod. fisc. PFNTDS63L24L219N), sulla scorta di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed apposta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al numero di fax 06/35.45.52.43, nonché ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it,

francescoioppoli@ordineavvocatiroma.org,

contro

- il **Ministero della Difesa** (cod. fisc. 80234710582), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** (cod. fisc. 80236190585), in persona del Comandante Generale in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti del

sig. **Valerio Arato** (cod. fisc. RTAVLR91B27F335J), residente in Santena (TO), via Berrino n. 7;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

-a) della nota 21.11.2018, prot. n. 354687/3-7 SEL (comunicata in pari data al ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale - "*a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V., avendo riscontrato che le abilità personale evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personalologiche riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello specifico profilo indicato in premessa*" - il Presidente della Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha comunicato al

ricorrente la sua inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 1, del bando di concorso (doc. 18);

-b) del verbale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-6 SEL, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, valutati i referti istruttori e le risultanze del colloquio collegiale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (doc. 17);

-c) della relazione tecnica 21.11.2018, prot. n. 354687/3-4 SEL, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Ten. Col. Alberto Maria Autore, all'esito della somministrazione al ricorrente del questionario c.d. 'MMPI-2' (doc. 15);

-d) della scheda di valutazione attitudinale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-5 SEL, redatta dall' Ufficiale Perito Selettore, Magg. Peter Forconi Pace, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto il ricorrente (doc. 16);

-e) del questionario c.d. 'MMPI-2' somministrato al ricorrente (doc. 14);

-f) del decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC (v. doc. 7-bis), del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it, come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state "... *approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della commissione esaminatrice n. 38 dell'11 dicembre 2017, parte integrante del presente decreto che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017*" (doc. 7-ter);

-g) del decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC (v. doc. 7-quater), del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato - con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - sul sito internet www.carabinieri.it (successivamente abrogato e sostituito), come previsto dall'art. 13, comma 3, del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), con il quale sono state "...

approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37, del 1° dicembre 2017, della Commissione esaminatrice, citato in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto” (doc. 7-quinquies);

-h) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

ed, ove possa occorrere,

-i) dell'art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017), che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso (doc. 2);

-l) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato 'B' al foglio n. 45/7-4 CC, in data 26.7.2017, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (doc. 13)

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.

Premesse in fatto.

1. Nel 2013 il sig. Ogliaro ha presentato domanda di partecipazione per l'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ed è stato ammesso alla ferma con il primo blocco 2014 (v. doc. 1). È stato quindi incorporato all'85° RAV "Verona", con decorrenza dal 25.3.2014, e dinanzi a tale Reggimento ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana in data 16.5.2014.

Trasferito presso la sede di San Candido del 6° Reggimento Alpini in data 12.6.2014, il ricorrente è poi approdato al Centro di Addestramento Alpino di Aosta in data 8.8.2014.

1.1. Come si evince dallo stato di servizio, il sig. Ogliaro:

- con O.D.G. del 24.3.2015, è stato ammesso al trattenimento in servizio per un ulteriore anno;

- con O.D.G. del 24.3.2016, è stato ammesso al trattenimento in servizio per un ulteriore anno;

- con O.D.G. del 25.3.2017, è stato ammesso al prolungamento della ferma quale aspirante volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in attesa della pubblicazione dell'elenco degli idonei vincitori del concorso per il reclutamento dei VFP4;

- è stato collocato nella forza in congedo del Centro Documentale di Torino, a decorrere dal 14.9.2017 (v., per tutto ciò, doc. 1).

2. Nel corso della ferma prefissata il ricorrente si è distinto in diverse occasioni, come risulta dagli elogi che gli sono stati tributati:

- in data 18.12.2014, dal Col. Paolo Romanin, Comandante del Reggimento Addestrativo del Ce. Add. Alp., che ha reso merito al sig. Ogliaro per aver *“sempre operato con moralità, scrupolo e determinazione, ottenendo risultati di altissimo livello”* e per essere *“emerso brillantemente per le energie e l'entusiasmo profusi e per il fervore instancabile nell'assolvimento puntuale del proprio incarico”*;

- in data 6.8.2015, dal medesimo Comandante, in quanto *“volontario serio e impeccabile dal punto di vista formale, [che: n.d.r.] ha espresso elevate capacità complessive, una spiccata iniziativa e un non comune spirito di servizio e sacrificio, svolgendo con dedizione ed impegno ogni mansione assegnatagli”*;

- in data 31.12.2015, dal Ten. Col. Giovanni Santo, Comandante del Reggimento Addestrativo in s.v. del Ce. Add. Alp., secondo cui il sig. Ogliaro *“si distingue tra i pari grado per le sue qualità fisiche, morali e di carattere. Animato da una forte motivazione e da un alto senso del dovere, si è sempre dedicato al servizio con abnegazione ed eccellenti risultati, ricevendo un unanime consenso da parte dei commilitoni e dei superiori gerarchici”*;

- in data 17.8.2016, dal medesimo Comandante, che ne ha evidenziato *“capacità ed ingegno degni di lode ed un altissimo senso del dovere ... esempio di leale e fattiva partecipazione e di alto senso di responsabilità, costante stimolo per i commilitoni”* (v., per tutto ciò, doc. 1).

3. All'esito degli accertamenti cui si è sottoposto nel periodo di ferma volontaria, l'esponente è sempre stato riconosciuto idoneo sotto il profilo fisico, psichico ed attitudinale al servizio in qualità di militare volontario dell'Esercito Italiano (v. doc. 1-bis e 1-ter).

4. In data 31.3.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, n. 25, il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui: -a) 900 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, in servizio; -b) 386 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; -c) 280 posti riservati ai civili che non abbiano superato i 26 anni di età; -d) 32 posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (v. doc. 2).

5. Il ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di concorso e, superata la prova di efficienza fisica, si è sottoposto agli accertamenti sanitari relativi all'idoneità psicofisica.

6. All'esito di tali accertamenti, il ricorrente è stato ritenuto non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso, che ha riscontrato *“un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza”* (v. doc. 3). Alla luce di ciò, la Commissione ha disposto la sua esclusione dal concorso.

7. Il sig. Ogliaro ha chiesto l'ostensione dei documenti amministrativi relativi all'accertamento della propria (asserita) inidoneità psico-fisica, venendo a conoscenza che il giudizio di inidoneità è stato così motivato: *“Al colloquio appare teso; Espressione ansiosa; Atteggiamento sospettoso. Comportamento motorio coordinato. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido con voce normo-modulata. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere da errori. Ansia libera. Tono dell'umore normo-orientato. Dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità timida, ingenua, con scarsa fiducia in se stessa e poco tollerante alla frustrazione”* (v. doc. 4).

8. Visti i precedenti giudizi di idoneità ricevuti nel corso della ferma volontaria dalla medesima Amministrazione, il sig. Ogliaro ha chiesto un parere tecnico in merito alle conclusioni assunte dalla Commissione per gli accertamenti sanitari.

Il tecnico interpellato ha riscontrato una serie di incongruità nei giudizi espressi dalla Commissione ed ha affermato che dalle prove somministrate al sig. Ogliaro in sede concorsuale emergeva un profilo personologico esente da sintomatologia psicopatologica e che le note di insicurezza dovevano essere contestualizzate ed inserite in un quadro di personalità privo di elementi psicopatologici (v. doc. 5).

9. Con ricorso in data 20.12.2017 il sig. Ogliaro ha quindi impugnato il giudizio di inidoneità e la conseguente esclusione dal concorso dinanzi a codesto Tribunale Amministrativo (R.G. 730/2018), invocando la concessione di adeguata misura cautelare (v. doc. 6).

Con atto di motivi aggiunti in data 30.1.2018 il ricorrente ha poi esteso l'impugnativa nei confronti delle graduatorie finali di merito approvate dall'Amministrazione nelle more della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare (v. docc. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies).

10. Con ordinanza collegiale 13.3.2018, n. 2843, codesto Tribunale Amministrativo ha ritenuto necessario disporre, ai fini della decisione, una verifica tecnica volta ad accertare *“la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria ritenuta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento a quanto previsto alle direttive tecniche sull'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio come carabinieri”*, incaricando l'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (v. doc. 8).

11. Le risultanze della verifica hanno confermato quanto dedotto dal sig. Ogliaro in sede di impugnativa (ed incidentalmente rilevato dal T.A.R. in sede cautelare), vale a dire la carenza motivazionale e l'irragionevolezza del provvedimento escludente, risultato generico, stereotipato e privo di concreta valutazione degli aspetti (asseritamente) pregiudizievoli del ricorrente sotto il profilo psichico (v. doc. 9).

12. A seguito della rituale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, con sentenza *ex art.* 60 c.p.a. 12.11.2018, n. 10859, codesto Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal sig. Ogliaro e, per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati (v. doc. 10).

13. Nelle more del giudizio (e, segnatamente, dal 18.6.2018 al 17.10.2018), il sig. Ogliaro - risultato idoneo non vincitore per il profilo professionale di istruttore di polizia municipale messo a concorso dal Comune di Ravenna - ha prestato servizio in favore

della Polizia Municipale di Riccione, espletando funzioni di vigilanza per la stagione estiva 2018 (v. doc. 11).

14. In esecuzione della sentenza di codesto T.A.R., il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha convocato l'esponente in data 21.11.2018 per proseguire l'iter concorsuale e, più precisamente, per sottoporsi agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso (v. doc. 12).

14.1. A norma dell'art. 11, comma 1, del bando:

-a) *“I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari ... saranno sottoposti ... ad accertamento dell'idoneità attitudinale, articolato su due distinte fasi”;*

-b) nella prima fase, di natura istruttoria, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (formata da tre membri) provvederà *“... alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: - un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance; - un ufficiale perito selettore attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una 'relazione psicologica' e in una 'scheda di valutazione attitudinale’”;*

-c) nella seconda fase, di natura costitutiva, la Commissione (composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase antecedente), *“... valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilità”* ed esprimerà il giudizio definitivo;

-d) *“Gli accertamenti attitudinali saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ...”* (v., per tutto ciò, doc. 2).

14.2. A loro volta, le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso hanno previsto:

-a) al punto 2, che *“In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso, gli accertamenti attitudinali si sostanziano in un'indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a riscontrare il possesso, da parte dei/le candidati/e, dello specifico profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi”;*

-b) al punto 5, che “*Per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali, i concorrenti saranno sottoposti ad alcune prove che, nel loro insieme, costituiscono il protocollo di selezione all’interno del quale si enucleano: test e prove di massima performance e di comportamento tipico, questionari, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale*”;

-c) al punto 5, lett. a), che “*La batteria testologica utilizzata nell’ambito delle citate prove è composta da test di massima performance, test di comportamento tipico e dal questionario informativo. (...) Il questionario informativo, finalizzato a raccogliere dati soggettivi utili ai fini della valutazione attitudinale, è uno strumento volto ad acquisire informazioni sul soggetto, relative: - alla storia personale (che cosa ha fatto e come lo ha fatto, che cosa sta facendo e come lo sta facendo) in ambito scolastico, familiare, sportivo, di gruppo, lavorativo; - ai valori di fondo (i principi, gli ideali, le opinioni, gli atteggiamenti prevalenti, tutti elementi che sono alla base della ‘cultura’ del soggetto e ne condizionano in qualche modo il comportamento); - alle motivazioni personali (gli obiettivi e i progetti nei quali ha intenzione di investire le proprie risorse). Esso permette di raccogliere determinati elementi di informazione e svolge la fondamentale funzione di supporto e di guida all’intervista attitudinale di selezione di cui al successivo punto c (vale a dire, l’intervista attitudinale di selezione: n.d.r.)*”;

-d) al punto 7, che “*La selezione attitudinale si svolge secondo le seguenti fasi: a) Somministrazione e correzione delle prove attitudinali. La somministrazione delle prove attitudinali è svolta da un Ufficiale psicologo che si avvale del personale di assistenza necessario alle operazioni di distribuzione e raccolta del materiale testologico. I test e le prove attitudinali vengono somministrati collettivamente in aula e corretti in forma automatizzata o manualmente. Una volta che il concorrente ha concluso la compilazione delle prove attitudinali, queste vengono raccolte nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. b) Valutazione dei test. La valutazione e l’interpretazione delle predette prove attitudinali è svolta dall’Ufficiale Psicologo che riporta le sue considerazioni nella ‘Relazione psicologica’ che viene inserita nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. c) Intervista attitudinale di selezione. Gli Ufficiali Perito Selettore: - conducono l’intervista attitudinale di selezione indagando nei settori di competenza indicati nel profilo attitudinale, utilizzando le indicazioni “di orientamento” ricavate dai seguenti strumenti: · relazione dell’Ufficiale psicologo; · questionario informativo; · interazione attiva con l’intervistato; - redigono una sintetica relazione descrittiva denominata ‘Scheda di valutazione attitudinale’, strutturata nelle aree cognitiva, comportamentale e dell’assunzione di ruolo, che viene inclusa nel ‘Raccoglitore delle prove Attitudinali’. d) Colloquio con la commissione attitudinale ed espressione del Giudizio attitudinale definitivo. La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute dai concorrenti (test somministrati, questionario informativo,*

relazione psicologica e scheda di valutazione attitudinale), sottopone gli stessi a colloquio e nella circostanza accerta e valuta oggettivamente che i risultati da questi conseguiti siano in linea o meno con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Carabiniere effettivo. Alla fine della valutazione, esprime il giudizio definitivo di "IDONEO/A" o "INIDONEO/A". Al riguardo redige apposito verbale denominato 'Verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali'. e) Comunicazione al concorrente. Conclusi i colloqui, ai concorrenti verrà notificato il provvedimento, a firma del Presidente della Commissione, che contiene il giudizio definitivo. Qualora i concorrenti siano minorenni, il presidente della Commissione oltre a notificare agli interessati l'esito degli accertamenti attitudinali provvederà a comunicarlo per iscritto, a mezzo raccomandata, anche ai genitori o al genitore che esercita la potestà, ovvero al tutore, indicati nell'atto di assenso allegato alla domanda di partecipazione al concorso. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso." (v. doc. 13).

15. In sede di accertamento attitudinale, all'esponente è stato somministrato solo il questionario "Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2" (v. doc. 14). Sulle base delle risultanze di tale unica prova, l'Ufficiale Psicologo ha redatto una relazione tecnica del seguente tenore:

"Livello medio ottenuto nella prova di efficienza intellettuale generale di tipo non verbale. Tendenzialmente ingenuo e poco evoluto risulta il modo di affrontare le prove e l'atteggiamento assunto nel contesto in cui si trova attualmente ad operare. Trattasi di un giovane molto semplice che presenta tratti di insicurezza e di ingenuità, soprattutto nella sfera emotiva: per certi aspetti appare ancora in via di evoluzione e differenziazione dal proprio nucleo d'origine. Giovane semplice e di indole buona, talvolta, può risultare un giovane sensibile ed incline ad assumere atteggiamenti poco assertivi. Presenta tratti di personalità adolescenziale: talvolta può essere portato ad agire in modo istintivo senza valutare a fondo le possibili conseguenze delle proprie azioni o scelte" (v. doc. 15).

15.1. Il sig. Ogliaro ha poi sostenuto l'intervista attitudinale con l'Ufficiale Perito Selettore, che ne ha riassunto l'esito - tenendo conto delle indicazioni orientative della relazione tecnica redatta dall'Ufficiale Psicologo - nella scheda di valutazione suddivisa in tre diverse aree. Segnatamente, nella scheda viene affermato:

“AREA COGNITIVA

Il candidato si esprime in modo corretto e chiaro. Modesto l'interesse per lo studio e per l'approfondimento delle proprie conoscenze personali. Rielabora abbastanza bene concetti e significati appartenenti alla propria realtà personale.

AREA COMPORTAMENTALE

Si presenta in modo composto, evidenziando però un atteggiamento sostanzialmente teso. Dimostra un livello di maturità ancora in via di migliore definizione, lasciando emergere un'indole ancora non propriamente versatile e flessibile, con verosimili minori capacità di adattamento a contesti nuovi, caratterizzati da intenso stress.

AREA DELL'ASSUNZIONE DI RUOLO

La sua motivazione non appare sufficientemente concreta, spesso correlata a concetti idealizzati riguardanti le dimensioni professionali della figura del Carabiniere. Le caratteristiche che ne risultano non appaiono in linea con quelle richieste dal profilo di riferimento” (v. doc. 16).

15.2. Da ultimo, il ricorrente ha sostenuto il colloquio attitudinale collegiale con la Commissione. All'esito, tale organo ha espresso il giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro sotto il profilo attitudinale, così motivando:

“Alla luce delle risultanze delle prove oggettive, delle valutazioni espresse in sede endoprocedimentale e soprattutto di quelle espresse in sede di colloquio collegiale, il candidato non riunisce i requisiti del ruolo cui aspira. Al momento non sembra ancora aver elaborato un'adeguata progettualità individuale, chiara negli obiettivi e coerente negli sforzi profusi. Emergono note di insicurezza nel gestire situazioni poco note o complesse caratterizzate da ritmi incalzanti. Tendenzialmente poco disinvolto nelle relazioni interpersonali, non sembra a proprio agio nelle situazioni di confronto. Nel corso del colloquio con la commissione ha evidenziato una certa insicurezza nella gestione di situazioni critiche. Non sembra dimostrare un adeguato autocontrollo in circostanze a forte impatto emotivo. Dal punto di vista evolutivo e dell'autocontrollo emotivo, con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, tenuto conto anche, e soprattutto, dell'esperienza militare effettuata, si rileva che il soggetto, in circostanze nuove o particolarmente stressogene, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento. La motivazione espressa è generica, idealizzata e poco ponderata sia sotto l'aspetto realistico delle specificità del ruolo per il quale concorre che in relazione alle proprie inclinazioni caratteriali. Ha una conoscenza molto limitata della realtà istituzionale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo che concretamente andrebbe a ricoprire. Al momento non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre.” (v. doc. 17).

Alla luce del giudizio definitivo espresso dalla Commissione, l'esponente è stato escluso dal concorso in oggetto (v. doc. 18).

16. Il sig. Ogliaro ha chiesto ed ottenuto l'ostensione dei documenti amministrativi relativi all'accertamento della propria (asserita) inidoneità attitudinale (v. doc. 19).

Ricevuto il raccoglitore delle prove attitudinali relative al concorso, quest'ultimo si è rivolto alla dott.ssa Lara Maria Patrono (psicologa e consulente tecnico presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli) per un parere al riguardo.

Il tecnico interpellato ha affermato che *“in seguito alla valutazione dei punteggi, ottenuti dalla Scale Cliniche sopra citate, si può concludere che il profilo personologico non presenta una sintomatologia psicopatologica”* e che *“eventuali tratti di insicurezza e di immaturità, documentate dalla refertazione prodotta dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, vanno quindi contestualizzati e inseriti in un quadro di personalità esente da elementi psicopatologici secondo quanto documentato dal protocollo MMPI-2”* (v. doc. 20).

17. Il giudizio di non idoneità del ricorrente sotto il profilo attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso pubblico in oggetto ledono l'interesse del sig. Ogliaro ad ottenere una valutazione attendibile ed adeguata degli accertamenti cui è stato sottoposto ed all'ammissione alle ulteriori fasi della selezione concorsuale.

I suddetti provvedimenti appaiono, a ben vedere, illegittimi e vengono dunque impugnati per i seguenti

motivi

I

Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento concorsuale e manifesta illogicità ed irragionevolezza.

1. Come esposto nelle premesse in fatto, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ha giudicato l'esponente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo attitudinale non compatibile con quello previsto dal bando di concorso per gli aspiranti carabinieri effettivi.

2. Tuttavia, il giudizio definitivo cui è pervenuta la Commissione è illegittimo in virtù della violazione delle regole procedurali approntate dall'art. 11 del bando di concorso e dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.

3. Tali disposizioni, costituenti la *lex specialis* del concorso pubblico cui ha preso parte il ricorrente, hanno stabilito che il concorrente risultato idoneo al termine degli accertamenti sanitari viene sottoposto alla verifica dell'idoneità attitudinale, articolata in due fasi:

- una prima fase, istruttoria, nel corso della quale la Commissione valuta gli elementi rilevanti per la decisione finale, analizzando: **-i)** la relazione tecnica predisposta dall'Ufficiale Psicologo sulla scorta delle risultanze del test di massima *performance*, del test di comportamento tipico e del questionario informativo somministrati al candidato; **-ii)** la scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore a seguito dell'intervista attitudinale del concorrente;

- una seconda fase, costitutiva, durante la quale la Commissione - valutati i referti istruttori e condotto un ulteriore colloquio collegiale - assume il giudizio definitivo.

4. Nel caso in esame, la sequenza procedimentale prevista per la fase c.d. 'istruttoria' è stata disattesa, in quanto la relazione tecnica è stata redatta dall'Ufficiale Psicologo sulla base del **solo** test di comportamento 'MMPI-2', atteso che all'esponente **non è stato somministrato né il test di massima *performance*, né il questionario informativo.**

Ciò si ricava esaminando il raccoglitore delle prove attitudinali trasmesso al ricorrente a seguito di formale istanza di accesso agli atti, da cui risulta che l'unica prova sostenuta dal ricorrente in data 21.11.2018 è stata, appunto, quella relativa al questionario 'MMPI-2' (v. doc. 19).

4.1. Così facendo, l'Amministrazione ha violato la *lex specialis* non consentendo all'esponente di sostenere il test di massima *performance* ed il questionario informativo, vale a dire "... *alcune prove che, nel loro insieme, costituiscono il protocollo di selezione all'interno del quale si enucleano: test e prove di massima performance e di comportamento tipico, questionari, intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale*" (v. il punto 5 delle norme tecniche: doc. 11).

4.2. La circostanza che il ricorrente non sia stato sottoposto al questionario informativo è particolarmente grave, ove si consideri che le norme tecniche hanno espressamente stabilito che tale questionario è "... *finalizzato a raccogliere dati soggettivi utili ai fini della valutazione attitudinale, è uno strumento volto ad acquisire informazioni sul soggetto, relative: - alla storia personale (che cosa ha fatto e come lo ha fatto, che cosa sta facendo e come lo sta facendo) in ambito scolastico, familiare, sportivo, di gruppo, lavorativo; - ai valori di fondo (i principi, gli ideali, le opinioni, gli atteggiamenti prevalenti, tutti elementi che sono alla base della 'cultura' del soggetto e ne condizionano in qualche modo il comportamento); - alle motivazioni personali (gli obiettivi e i progetti nei quali ha intenzione di investire le proprie risorse). Esso permette di raccogliere determinati elementi di*

informazione e svolge la fondamentale funzione di supporto e di guida all'intervista attitudinale di selezione di cui al successivo punto c' (v. il punto 5, lett. a, delle norme tecniche: doc. 11).

5. Sulla scorta di quanto previsto dalle citate disposizioni delle norme tecniche, la violazione procedimentale non può che essersi riverberata - inficiandone la legittimità - sulla relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo, sulla scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito Selettore e, da ultimo, sul giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione, vale a dire su tutti gli atti successivi della serie procedimentale.

Se, infatti, l'Ufficiale Psicologo non ha somministrato al ricorrente tutte le prove ed i questionari previsti dalle norme tecniche ed individuati dal bando come adempimenti necessari per esprimere un compiuto giudizio sulla capacità ed idoneità attitudinale del candidato, l'organo valutatore non può aver valutato in modo adeguato ed attendibile il ricorrente, tenuto conto che la relazione tecnica doveva essere predisposta tramite "*... la valutazione e l'interpretazione delle predette prove attitudinali?*" (v. il punto 7, lett. b, delle norme tecniche: doc. 11).

Conseguentemente, l'Ufficiale Perito Selettore - incaricato di redigere la scheda di valutazione attitudinale sulla base di un'intervista del candidato ed utilizzando le indicazioni di orientamento ricavate dalla relazione dell'Ufficiale psicologo e dal questionario informativo - non ha correttamente adempiuto l'incarico affidatogli ed ha espresso un giudizio parziale ed inattendibile, atteso che - come detto - la relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo non è stata redatta a seguito dell'espletamento di tutte le prove previste dalle norme tecniche (in particolare, del questionario informativo).

Allo stesso modo, il giudizio della Commissione risulta illegittimo per aver posto a proprio fondamento referti istruttori viziati e, comunque, un'istruttoria carente.

6. In ragione di quanto esposto, i provvedimenti gravati sono illegittimi per violazione dell'art. 11 del bando di concorso e delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, difetto di istruttoria, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità del giudizio tecnico espresso.

- - -

7. Fermo quanto precede, si osserva, per mero scrupolo difensivo, che non può valere ad escludere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati la circostanza che il sig. Ogliaro sia stato sottoposto al questionario informativo, al test di massima *performance* ed

al test (proiettivo) del disegno della figura umana in sede di accertamento sanitario (sostenuti il 25.10.2017). Ciò, per un duplice ordine di ragioni.

8. In primo luogo, va rilevato che i test e le prove sostenuti dal ricorrente in data 25.10.2017 (vale a dire, più di un anno prima dell'accertamento attitudinale) erano volti al riscontro dell'eventuale inidoneità sotto il profilo psico-fisico e non possono, dunque, valere ai fini dell'accertamento attitudinale.

Deve ritenersi, peraltro, che l'annullamento giurisdizionale del giudizio di inidoneità psico-fisica abbia riguardato anche tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi allo stesso e, pertanto, anche le prove sostenute a tal fine, tra cui il questionario MMPI-2, il test di massima *performance*, il questionario informativo ed il test proiettivo del disegno della figura umana.

In ogni caso, anche qualora l'Amministrazione avesse inteso (erroneamente) utilizzare i test e le prove allora affrontati dal candidato, avrebbe dovuto utilizzare tutte le prove sostenute in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica al fine di esprimere il proprio giudizio.

Per contro, in sede di accertamento attitudinale, l'Amministrazione ha nuovamente sottoposto il ricorrente al test 'MMPI-2', già svolto in sede di accertamento sanitario (v. doc. 19), ma non anche alle ulteriori prove previste dalle norme tecniche.

Ciò conferma, a nostro avviso, la violazione delle regole procedurali del concorso.

9. Vi è poi un'ulteriore ragione che esclude la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accertamento attitudinale, prove e questionari sottoposti al candidato in una diversa fase della procedura concorsuale: si tratta del bando di concorso e delle norme tecniche. Infatti:

-a) l'art. 11 del bando dispone: - che "*I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari ... saranno sottoposti ... ad accertamento dell'idoneità attitudinale, articolato su due distinte fasi*"; - che nella prima fase, di natura istruttoria, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali provvederà "*... alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: - un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance; - un ufficiale perito selettore*

attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettivamente, in una 'relazione psicologica' e in una 'scheda di valutazione attitudinale'" (v. doc. 2);

-b) il punto 7 delle norme tecniche prevede, in modo ancora più inequivocabile, che "La **selezione attitudinale si svolge secondo le seguenti fasi:** a) **Somministrazione e correzione delle prove attitudinali.** La somministrazione delle prove attitudinali è svolta da un Ufficiale psicologo che si avvale del personale di assistenza necessario alle operazioni di distribuzione e raccolta del materiale testologico. I test e le prove attitudinali vengono somministrati collettivamente in aula e corretti in forma automatizzata o manualmente. Una volta che il concorrente ha concluso la compilazione delle prove attitudinali, queste vengono raccolte nel 'Raccoglitore delle prove Attitudinali'. b) **Valutazione dei test.** La valutazione e l'interpretazione delle predette prove attitudinali è svolta dall'Ufficiale Psicologo che riporta le sue considerazioni nella 'Relazione psicologica' che viene inserita nel 'Raccoglitore delle prove Attitudinali'. c) **Intervista attitudinale di selezione.** Gli Ufficiali Perito Selettore: - conducono l'intervista attitudinale di selezione indagando nei settori di competenza indicati nel profilo attitudinale, utilizzando le indicazioni "di orientamento" ricavate dai seguenti strumenti: · relazione dell'Ufficiale psicologo; · questionario informativo; · interazione attiva con l'intervistato; - redigono una sintetica relazione descrittiva denominata 'Scheda di valutazione attitudinale', strutturata nelle aree cognitiva, comportamentale e dell'assunzione di ruolo, che viene inclusa nel 'Raccoglitore delle prove Attitudinali'. d) **Colloquio con la commissione attitudinale ed espressione del Giudizio attitudinale definitivo.** La Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, esaminato il protocollo delle prove sostenute dai concorrenti (test somministrati, questionario informativo, relazione psicologica e scheda di valutazione attitudinale), sottopone gli stessi a colloquio e nella circostanza accerta e valuta oggettivamente che i risultati da questi conseguiti siano in linea o meno con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale Carabiniere effettivo. Alla fine della valutazione, esprime il giudizio definitivo di "IDONEO/A" o "INIDONEO/A". Al riguardo redige apposito verbale denominato 'Verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali'. e) **Comunicazione al concorrente.** Conclusi i colloqui, ai concorrenti verrà notificato il provvedimento, a firma del Presidente della Commissione, che contiene il giudizio definitivo. Qualora i concorrenti siano minorenni, il presidente della Commissione oltre a notificare agli interessati l'esito degli accertamenti attitudinali provvederà a comunicarlo per iscritto, a mezzo raccomandata, anche ai genitori o al genitore che esercita la potestà, ovvero al tutore, indicati nell'atto di assenso allegato alla

domanda di partecipazione al concorso. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.” (v. doc. 13).

9.1. Tali disposizioni stabiliscono inequivocabilmente che il candidato è sottoposto agli accertamenti attitudinali in caso di idoneità psico-fisica e che le prove ed i test facenti parte della batteria testologica degli accertamenti attitudinali hanno luogo successivamente all'esito favorevole sotto il profilo sanitario.

9.2. Diversamente opinando, ne conseguirebbe una violazione delle previsioni delle norme tecniche in relazione - quantomeno - alla somministrazione del questionario informativo. Come esposto, tale questionario “... è uno strumento volto ad acquisire informazioni sul soggetto, relative: - alla storia personale (che cosa ha fatto e come lo ha fatto, che cosa sta facendo e come lo sta facendo) in ambito scolastico, familiare, sportivo, di gruppo, lavorativo; - ai valori di fondo (i principi, gli ideali, le opinioni, gli atteggiamenti prevalenti, tutti elementi che sono alla base della ‘cultura’ del soggetto e ne condizionano in qualche modo il comportamento); - alle motivazioni personali (gli obiettivi e i progetti nei quali ha intenzione di investire le proprie risorse). Esso permette di raccogliere determinati elementi di informazione e svolge la fondamentale funzione di supporto e di guida all’intervista attitudinale di selezione di cui al successivo punto c (vale a dire, l’intervista attitudinale di selezione: n.d.r.)”.

Le norme tecniche hanno previsto, a ben vedere, che l’Amministrazione è tenuta a sottoporre il candidato a valutazione nel periodo e nel contesto di osservazione, al fine di acquisire informazioni imprescindibili tanto per la relazione dell’Ufficiale Psicologo, quanto per l’intervista attitudinale dell’Ufficiale Perito Selettore. Poiché la storia personale, i valori di fondo e le motivazioni del candidato possono mutare nel tempo, la valutazione degli organi concorsuali non può che essere **contestuale e ciò impone che il concorrente sia sottoposto alle prove ed ai test al momento del relativo accertamento**. Se così non fosse, si finirebbe per valutare il candidato sulla base di qualità, aspetti e motivazioni prive del carattere di attualità.

10. Le considerazioni che precedono confermano, dunque, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere dedotti nella rubrica del presente motivo.

II

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

1. Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti attitudinali sono fondate, come esposto, sul colloquio collegiale, sulla relazione tecnica redatta dall'Ufficiale Psicologo sulla base del solo questionario 'MMPI-2' e sulla scheda di valutazione attitudinale redatta dall'Ufficiale Perito Selettore (che, a sua volta, ha reso in considerazione la relazione tecnica fondata sul solo questionario anzidetto).

2. Il giudizio tecnico espresso dalla Commissione nel caso concreto - come meglio si vedrà - si presta ad un triplice ordine di contestazioni in punto legittimità sia sotto il profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno della valutazione tecnica negativa; sia sotto il profilo contenutistico della manifesta irragionevolezza tecnica della valutazione negativa; sia, ancora, sotto il profilo della genericità della motivazione, affidata a mere formule di stile e, dunque, astrattamente riferibile ad ogni candidato (e non alla posizione specifica del ricorrente).

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

II-A

3. Va anzitutto premesso che dalla documentazione relativa agli accertamenti attitudinali non è possibile ricavare né la durata del colloquio collegiale e dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro; né le domande che sono state poste allo stesso; né le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità censurato in questa sede in base all'esito del colloquio, dei referti istruttori e delle risultanze del questionario 'MMPI-2'.

Allo stesso modo, dal predetto questionario non è dato rinvenire alcun elemento che attesti l'inidoneità attitudinale del ricorrente.

4. Il '*Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2*' (c.d. 'MMPI-2') è un questionario di personalità autosomministrato, composto da 567 *items*, a cui il soggetto è chiamato a rispondere nei termini di 'vero' o 'falso'. Le affermazioni vengono interpretate con metodo standardizzato e riguardano la rilevazione di caratteristiche di personalità, atteggiamenti, convinzioni, interessi, sintomi e disturbi psicologici. Il questionario fornisce anche una valutazione del livello di adattamento alla realtà da parte della persona.

Come riconosciuto anche nel questionario sottoposto al sig. Ogliaro (v. doc. 14), tra gli *items* contenuti nel MMPI-2 vi sono i c.d. '*items critici*', vale a dire *items* che - quando ottengono risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo - **possono** suggerire la presenza di problemi psicologici. Si tratta, tuttavia, di strumenti la

cui interpretazione richiede molta cautela, specie in un ambiente diverso da quello clinico, in quanto le risposte a singoli *items* non sono attendibili e pertanto non possono essere considerate alla stregua di punteggi di scala (v. doc. 20).

5. Tuttavia, dall'esame del questionario non si riesce a comprendere quali siano gli aspetti critici presi in considerazione dall'Ufficiale Psicologo e dalla Commissione, tali da denotare tratti di insicurezza e di immaturità del candidato. Inoltre, da quanto premesso al punto 4, discende che le (non meglio precisate) note di insicurezza e di immaturità non potevano condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio come carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Le cautele imposte nella valutazione degli *items* critici del MMPI-2 avrebbero reso infatti necessari una puntuale individuazione delle note di insicurezza e di immaturità prese in considerazione ed un approfondimento da parte dell'Ufficiale Psicologo e della Commissione, che - al contrario - hanno ritenuto che il semplice rilievo di (non meglio precisate) note di insicurezza e di immaturità in capo al ricorrente era rivelatore dell'inidoneità attitudinale dello stesso. In tal modo, la Commissione ha obliterato anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico.

II-B

6. Il giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio in qualità di carabiniere risulta illegittimo anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

6.1. Come detto, il ricorrente è stato giudicato inidoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere sul riscontro di note di insicurezza e di immaturità (v. doc. 17).

7. Tuttavia, anche a ritenere che dal questionario 'MMPI-2' (posto alla base della relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo e valutato dalla Commissione ai fini dell'adozione del giudizio definitivo) emergano - non meglio precisate - note di insicurezza e di immaturità, ciò non risulterebbe sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità attitudinale.

7.1. Esaminando le risposte fornite dal ricorrente al questionario sopra citato, si evince, infatti, che quest'ultimo ha fornito risposte consistenti, rappresentandosi in modo autentico.

In altri termini, il sig. Ogliaro non ha alterato la propria immagine:

- né mostrandosi più adeguato, cercando di minimizzare eventuali difetti o di minimizzare le proprie risorse e capacità;

- né mostrandosi maggiormente in difficoltà, tentando di accentuare sintomi o problemi.

7.2. Analizzando le Scale cliniche che compongono il questionario 'MMPI-2' somministrato al ricorrente emerge un profilo personologico caratterizzato da dimensioni di normalità e scevro da sintomatologie psicopatologiche (v. doc. 20)

Sussiste, a ben vedere, un quadro complessivo privo di note di insicurezza e di immaturità e, conseguentemente, non vi sono elementi in grado di compromettere l'idoneità attitudinale del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere.

8. Si deduce quindi la manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza tecnica del provvedimento di esclusione: le premesse dell'atto (i.e. il rilievo di non meglio precisate note di insicurezza e di immaturità), infatti, risultano in palese contraddizione con il giudizio di inidoneità attitudinale cui è pervenuta l'Amministrazione e non giustificano, sotto il profilo dell'attendibilità tecnica del giudizio espresso dalla Commissione, la conclusione da questa raggiunta.

II-C

9. Il giudizio di inidoneità attitudinale impugnato risulta illegittimo anche per la carente e generica motivazione addotta a sostegno del provvedimento, che risulta affidata a mere formule di stile, non individualizzate ed astrattamente riferibili a qualsiasi partecipante della procedura concorsuale.

9.1. La Commissione ha infatti affermato che il ricorrente “... *non sembra ancora aver elaborato un'adeguata progettualità individuale, chiara negli obiettivi e coerente negli sforzi profusi. Emergono note di insicurezza nel gestire situazioni poco note o complesse caratterizzate da ritmi incalzanti. Tendenzialmente poco disinvolto nelle relazioni interpersonali, non sembra a proprio agio nelle situazioni di confronto. Nel corso del colloquio con la commissione ha evidenziato una certa insicurezza nella gestione di situazioni critiche. Non sembra dimostrare un adeguato autocontrollo in circostanze a forte impatto emotivo. Dal punto di vista evolutivo e dell'autocontrollo emotivo, con particolare riferimento all'esperienza di vita maturata, tenuto conto anche, e soprattutto, dell'esperienza militare effettuata, si rileva che il soggetto, in circostanze nuove o particolarmente stressogene, non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi ed operosi, conformi al profilo attitudinale di riferimento. La motivazione espressa è generica, idealizzata e poco ponderata sia sotto*

l'aspetto realistico delle specificità del ruolo per il quale concorre che in relazione alle proprie inclinazioni caratteriali. Ha una conoscenza molto limitata della realtà istituzionale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo che concretamente andrebbe a ricoprire. Al momento non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre.” (v. doc. 17. L'enfasi grafica è nostra).

9.2. Si tratta di una motivazione stereotipata, generica, scarsamente individualizzata e poco pregnante, specie se si considera che la stessa è stata espressa dalla Commissione nei confronti di (almeno) un altro soggetto ritenuto inidoneo sotto il profilo attitudinale.

Più precisamente, nella fattispecie sottoposta all'esame di codesto Tribunale Amministrativo nel giudizio R.G. 12405/2017 (definito con sentenza *ex art. 60 c.p.a.* 24.4.2018, n. 4554), la Commissione aveva affermato, analogamente, che “Il candidato affronta il colloquio di verifica con modesta energia ed assertività dimostrando di essere un soggetto estremamente semplice e moderatamente autodeterminato. Tendenzialmente poco disinvolto nelle relazioni interpersonali, non sembra a proprio agio nelle situazioni di confronto. Appare poco abile nella gestione di situazioni poco note o caratterizzate da forte impatto emotivo. Tende a chiedere approvazione per il proprio operato, risultando poco autonomo e determinato. Mostra un atteggiamento passivo nei confronti degli eventi, di cui attende il compiersi senza impegnarsi proattivamente ad intervenire. Si palesa una possibile diminuzione del potenziale rendimento se il soggetto fosse sottoposto ad operare in ambienti particolarmente strutturati e disciplinati. La motivazione risulta generica e scarsamente ponderata sotto il profilo realistico” (v. sent. n. 4554/2018: doc. 21, pagg. 5 e 6).

Le due motivazioni addotte dalla Commissione non solo coincidono in buona parte per le formule di stile utilizzate (cfr. enfasi grafiche), ma convergono anche laddove le espressioni adoperate non sono assolutamente identiche. Infatti:

- l'organo collegiale ha affermato di aver riscontrato “note di insicurezza” in capo al sig. Ogliaro, così come l'altro candidato “tende a chiedere approvazione per il proprio operato”;
- il sig. Ogliaro “... non offre sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al ruolo per il quale concorre”, così come l'altro candidato mostra una “... possibile diminuzione del potenziale rendimento se ... fosse sottoposto ad operare in ambienti particolarmente strutturati e disciplinati?”.

Ciò conferma che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla selezione concorsuale è una mera clausola di stile.

10. Il giudizio di inidoneità risulta dunque illegittimo anche per carenza e genericità della motivazione.

III

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza in relazione ai precedenti accertamenti attitudinali.

1. Come esposto in parte narrativa, nel periodo (triennale) di ferma volontaria il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti attitudinali.

Tali indagini hanno sempre condotto al riconoscimento dell'idoneità attitudinale del sig. Ogliaro (v. doc. 1-*bis*).

1.1. In particolare, all'esito della visita medica propedeutica all'arruolamento quale volontario in ferma prefissata annuale, la Commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali ha ritenuto idoneo il ricorrente sotto il profilo attitudinale, giudizio da ultimo confermato in data 8.6.2017 (v. doc. 1-*ter*).

2. Inoltre, l'idoneità attitudinale del sig. Ogliaro è stata attestata anche in sede di concorso per la qualifica istruttore di Polizia Municipale bandito dal Comune di Ravenna, all'esito del quale il ricorrente è risultato idoneo non vincitore (sulla base di tale graduatoria concorsuale, messa a disposizione del Comune di Riccione, il sig. Ogliaro ha espletato le relative mansioni nella stagione estiva 2018: v. doc. 11).

3. Orbene, nonostante fosse stato sottoposto - a meno di un anno di distanza - ad analogo accertamento attitudinale (anche) da parte della stessa Amministrazione e lo stesso si fosse concluso positivamente, confermando l'idoneità attitudinale al servizio, il ricorrente è stato ritenuto inidoneo sotto il profilo attitudinale nel concorso in oggetto.

4. Tuttavia, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo, il giudizio di inidoneità contestato appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza in relazione ai precedenti accertamenti compiuti (anche) dalla stessa Amministrazione.

- - -

Istanza cautelare

1. Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris*, si richiamano le considerazioni svolte nelle pagine che precedono.

2. Per quanto attiene al *periculum*, il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso è *in re ipsa* e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.

3. Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. Ogliaro alla selezione concorsuale, eventualmente ordinando all'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti attitudinali.

Si insiste dunque per la concessione dell'invocata misura cautelare.

- - -

P.Q.M.

si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento - previa concessione della misura cautelare richiesta - dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, nonché la condanna delle Amministrazioni intimare, ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento del sig. Ogliaro nella graduatoria definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il ricorrente.

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.

- - -

Si producono i seguenti documenti:

1. stato di servizio del sig. Ogliaro;
- 1-*bis*. accertamenti fisio-psico-attitudinali sig. Ogliaro anno 2013;
- 1-*ter*. accertamenti fisio-psico-attitudinali sig. Ogliaro anno 2017;
2. bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabiniere in ferma prefissata quadriennale;
3. verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11;
4. verbale redatto in data 25.10.2017 sulla base delle risultanze del questionario MMPI-2 e del colloquio;
5. parere della dott.ssa Lara Maria Patrono in data 20.12.2017;
6. ricorso al T.A.R. Lazio - Roma in data 20.12.2017 (R.G. 730/2018);
7. motivi aggiunti di ricorso in data 30.1.2018;
- 7-*bis*. decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabiniere;

7-ter. verbale n. 38 dell'11.12.2017 della Commissione esaminatrice;

7-quater. decreto 4.12.2017, prot. n. 45/8-5-1 CC, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

7-quinquies. verbale n. 37 dell'1°12.2017 della Commissione esaminatrice;

8. ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio, sez. I-*bis*, 13.3.2018, n. 2843;

9. perizia dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma;

10. sentenza *ex art.* 60 c.p.a. 12.11.2018, n. 10859, del T.A.R. Lazio - Roma;

11. contratto di lavoro a tempo determinato sig. Ogliaro - Comune di Riccione;

12. lettera di convocazione in data 13.11.2018;

13. norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso (allegato 'B' al foglio n. 45/7-4 CC, in data 26.7.2017, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento);

14. “*Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2*” somministrato in data 21.11.2018;

15. relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo 21.11.2018, prot. n. 354687/3-4 SEL;

16. scheda di valutazione attitudinale dell'Ufficiale Perito Selettore 21.11.2018, prot. n. 354687/3-5 SEL;

17. verbale 21.11.2018, prot. n. 354687/3-6 SEL, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

18. nota 21.11.2018, prot. n. 354687/3-7 SEL (comunicata in pari data al ricorrente), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

19. documentazione ricevuta a seguito di istanza di accesso ai documenti amministrativi;

20. parere della dott.ssa Lara Maria Patrono in data 14.1.2019;

21. sentenza *ex art.* 60 c.p.a. 24.4.2018, n. 4554, del T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-*bis*.

- - -

Stante la natura della questione controversa, si chiede l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente *ex art.* 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 (“Codice della Privacy”).

- - -

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di spese di giustizia, si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego e che lo stesso sconta un contributo unificato pari ad euro 325,00.

- - -

Torino, 18 gennaio 2019

Avv. Teodosio Pafundi